

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI
SENZA SCOPO DI LUCRO
"ORDINE MILITARE E RELIGIOSO DEI CAVALIERI DI CRISTO - ONLUS"**

Costituzione - Denominazione – Sede

Articolo 1

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana l'Associazione Pubblica di Fedeli, di volontariato senza scopo di lucro, in seguito definita Ordine, di ispirazione cavalleresca templare, denominata "**ORDINE MILITARE E RELIGIOSO DEI CAVALIERI DI CRISTO O.N.L.U.S.**", e abbreviato "**O.M.R.C.C.**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede in Ormea (CN) 12078 - Via Orti 5, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

L'associazione a durata illimitata.

L'associazione ha facoltà di istituire filiali, succursali, uffici e nominare rappresentanti nell'ambito del territorio Nazionale e non Nazionale.

Scopo – Finalità

Articolo 2

L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel nome e secondo la Regola di San Bernardo da Chiaravalle, per l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, culturale e di ispirazione cristiana, al fine di onorare, sostenere e diffondere la devozione, e la religiosità sviluppatesi intorno alla Sua figura e svolge attività di promozione ed utilità sociale, con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (ex art.10 comma 4 D.L. 460/97). L'associazione potrà aderire a qualsiasi Associazione, Ente o Sodalizio con scopi affini ed analoghi.

L'associazione é un'associazione pubblica di fedeli.

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro, ai sensi dell'art.10 del D.L.460/97, nei seguenti settori:

- Assistenza Sociale e Socio Sanitaria;
- Beneficenza;
- Istruzione;
- Formazione;
- Sport dilettantistico
- Unione pubblica di fedeli;
- Tutela dei diritti civili;
- Promozione della cultura e dell'Arte;
- Organizzazione di raccolte di materiale vario;

- Convegni, studi e ricerche storiche;
- Promuovere sotto il suo patrocinio: Mostre, concerti, riunioni, assemblee;
- Utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e quant'altro utile per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- Storia Medievale, Moderna e contemporanea;
- Diritto feudale e nobiliare;
- vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
- promuovere iniziative per la formazione permanente dei confratelli in campo religioso;
- dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
- Storia degli ordini cavallereschi e Ricerche araldiche;
- Storia della chiesa;
- Assistenza sanitaria, sociale e religiosa;
- Interventi di protezione civile in occasione di eventi naturali e di straordinaria intensità;
- promuovere e sostenere l'accoglienza dei pellegrini con particolare attenzione ai portatori di handicap, dando anche impulso alle iniziative per la realizzazione della casa per l'accoglienza del pellegrino;
- promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti che ostacolano l'accessibilità ai disabili;
- promuovere e sostenere iniziative tese alla realizzazione di un luogo di culto dedicato a San Bernardo, di progetti per l'informazione storico culturale e riscoperta delle tradizioni popolari del luogo delle sue origini

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ricevuti dall'associazione devono essere impiegati nell'attività istituzionale della ONLUS.

Soci – Accoglimento dei soci

Articolo 3

Il Numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Ordine e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Gran Consiglio attraverso delibera

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Gran Consiglio, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dal Gran Consiglio dell'Ordine.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio del diploma sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato, ad essere eletti alle cariche sociali ed a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Non possono far parte dell'Associazione:

le persone destinatarie di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa italiana. Colpite da censura ecclesiastica; iscritte a sette condannate dalla chiesa, od associazioni i cui scopi o ispirazione ideologica non possono conciliarsi con la religione cattolica.

Cessazione della Qualifica di Socio

Articolo 4

La qualità di socio ha termine:

- 1) per le persone fisiche: per decesso, recesso o esclusione;
- 2) per le persone giuridiche: per recesso o esclusione.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'Ordine con delibera del Gran Consiglio, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Organi dell'Ordine

Articolo 5

L'associazione si compone all'atto della sua costituzione di:

- 1) **RIGHI FEDERICO**, ecc. ecc.
- 2) **DI FRANCESCO ANTONIO**, ecc. ecc..
- 3) Gran Consiglio, composto da sei soci: Il Gran Priore, il Priore, Il cancelliere; il Tesoriere, l'Elemosiniere. Hospitaliere;
- 4) L'Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci aderenti all'Ordine.

Assemblea

Articolo 6

- 1) L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
Essa può riunirsi sia in forma ordinaria che straordinaria.
- 2) Essa è presieduta dal Gran Priore ed è convocata dal Gran Priore stesso, in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario e comunque una volta l'anno onde provvedere allo svolgimento dei compiti ad essa demandati, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- 4) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
- 5) Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe.
- 6) L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
 - approvare l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.;
 - deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- 7) L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.
- 8) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.
- 9) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 10) L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Gran Consiglio;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Il Gran Consiglio

Articolo 7

- 1) Il Gran Consiglio è eletto dall'assemblea ordinaria ed è composto da sei membri.
Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti, dando loro cariche all'interno del Gran Consiglio
Il Gran Consiglio si riunisce, su convocazione del Gran Priore, almeno una volta al mese.
- 2) Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
- 3) Il Gran Consiglio ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea straordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
 - eleggere il Gran Priore;
 - nominare il Priore, Il Cancelliere, il tesoriere, l'Elemosiniere, l'Hospitaliere.
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
 - Il Gran Consiglio, prenderà la denominazione in Gran Consiglio Magistrale, una volta aperta una delegazione estera, non nazionale.

Il Gran Priore

Articolo 8

- 1) Il Gran Priore, che è anche Gran priore delle assemblee e del Gran Consiglio, è eletto da queste ultime nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica sette anni, e può essere rieletto.
- 2) Il Gran Priore rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Gran Consiglio.
- 3) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Gran Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.
- 5) Il Gran Priore ha la responsabilità generale della conduzione e dell'andamento degli affari sociali.
- 6) Al Gran Priore spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Ordine sia nei riguardi dei soci e dei terzi;
- 7) Il Gran priore può delegare ad uno o più membri del Gran Consiglio, parte dei suoi compiti in via transitorio o permanente.

- 8) Il Gran Priore prenderà la denominazione di Gran Vicario, una volta aperta almeno una delegazione estera non nazionale dell'Ordine e assumerà la Presidenza del Consiglio Magistrale dell'Ordine.

Priore

Articolo 9

- 1) Il Priore coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
- 2) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- 3) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- 4) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni;
- 5) Svolge le mansioni del Gran priore in sua assenza.
- 6) Il Priore prenderà la denominazione di Gran Cancelliere, una volta aperta almeno una delegazione estera e non nazionale dell'Ordine e farà parte del Consiglio Magistrale dell'Ordine.

II Cancelliere

Articolo 10

- 1) è il collaboratore del Gran Priore cui viene delegato il coordinamento della gestione ordinaria e dell'organizzazione del Gran Priorato per le quali dovrà dar corso alle decisioni ed alle disposizioni allo scopo emanate dal Gran Priore
- 2) depositario di tutte le norme costituzionali, statutarie, regolamentari e cerimoniali dell'Ordine, gli spetta il compito di vegliare sulla loro esatta osservanza e messa in atto
- 3) detiene copia di tutti i verbali delle riunioni del Gran Consiglio dei fascicoli personali dei confratelli, archiviando il tutto quale copia di garanzia.
- 4) detiene ed aggiorna il Libro Soci dell'Ordine contenente gli estremi delle concessioni dei riconoscimenti conferiti dal Gran Priore e tutte le nomine in seno al Gran Priorato, nei Comandi Regionali e nelle Delegazioni Provinciali.

Tesoriere

Articolo 11

- 1) Il tesoriere coadiuva il Gran Priore ed ha i seguenti compiti:
- 2) predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
- 3) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- 4) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

L'Elemosiniere

Articolo 12

- 1) si adopera al fine di reperire i fondi necessari al conseguimento delle opere benefiche proprie dei fini istituzionali dell'Ordine versando il ricavato sui conti correnti postali o bancari della Tesoreria dell'Ordine, consegnando la documentazione al Tesoriere per la contabilizzazione.
- 2) coadiuva il Tesoriere nel redigere la relazione annuale dell'Ordine per la parte attinente la beneficenza raccolta ed elargita

L'Hospitaliere

Articolo 13

- 1) visita eventuali Confratelli e Consorelle infermi e partecipa ad eventuali loro funerali, portando la solidarietà morale dell'Ordine e del Gran Priorato.
- 2) la sua attività, unitamente a quella degli Hospitalieri Regionali, è coordinata dal Gran Priore;
- 3) Organizza, Individua Opere di Beneficenza a livello Nazionale.
- 4) Vigila e Controlla le opere di Beneficenza a Livello Regionale, richiedendo il piano operativo dell'Opera al Cancelliere Regionale, che porterà in seduta di Gran Consiglio per l'approvazione con le eventuali modifiche operative.

Collegio Revisori dei Conti

Articolo 14

- 1) Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria anche tra persone non facenti parte dell'organizzazione. Esso elegge nel suo seno il presidente del collegio.
- 2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 3) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4) Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Gratuità e Durate delle Cariche

Articolo 15

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei sette anni decadono allo scadere dei sette anni medesimi.

Risorse Economiche

Articolo 16

- 1) L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - 5) quote associative e contributi degli aderenti;
 - 6) contributi dei privati;
 - 7) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - 8) contributi di organismi internazionali;
 - 9) donazioni e lasciti testamentari;
 - 10) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 11) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - 12) rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
 - 13) utilizzo di mezzi rotabili ricevuti in comodato gratuito da parte di enti di coordinamento o da parte dell'ente patrocinatore il quale rilascia debita dichiarazione di patrocinio all'atto della stesura della scrittura privata di costituzione dell'organizzazione cui il presente statuto costituisce parte integrante.
- 2) I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
- 3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Quota Sociale

Articolo 17

- 1) La quota sociale a carico degli aderenti è fissata dal Gran Consiglio. Essa è annuale, non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.
- 2) Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblee nè prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Bilancio

Articolo 18

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo che, approvati nei termini prefissati, saranno sottoposti per l'approvazione all'assemblea straordinaria che deciderà secondo la maggioranza prevista. Unitamente al bilancio consuntivo sarà consegnata a tutti gli iscritti all'organizzazione anche la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Publicità e Trasparenza degli atti Sociali

Articolo 19

1) Oltre che alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconto annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso le sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese. Il Gran Consiglio a tempo 30 giorni dalla data di richiesta e consegnare copia all'interessato che ne faccia richiesta.

Regolamento Interno

Articolo 20

1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Gran Consiglio.

Modifiche allo Statuto

Articolo 21

1) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate al Gran Consiglio da uno degli organismi dirigenti o da almeno un terzo dei soci.

Scioglimento

Articolo 22

1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e che perseguiranno scopi simili a quelli perseguiti dall'Ordine.

Norma di Rinvio

Articolo 23

1) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di associazioni di cui al libro I del Codice Civile e alle norme in materia di O.N.L.U.S..

Clausola Compromissoria

Articolo 24

1) Qualunque controversia in tema di rapporti associativi che insorgessero tra i soci o tra questo e qualsiasi organo dell'associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti: in mancanza di accordo entro 30 giorni la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Mondovì (CN)